

ATTO COSTITUTIVO DELLO

"SCI CLUB UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI ITALIANI FAENZA ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA"

Con la presente scrittura privata frà i signori:

- GULMANELLI PIER GIORGIO, nato a Faenza, il 14/02/1944 ed ivi residente in via Corelli n. 13, c.f. GLM PGR 44B14 D458U;
- BUBANI ALESSANDRO, nato a Faenza, il 13/3/1971 ed ivi residente in via Masoni n. 1, c.f. BBN LSN 71C13 D458U;
- BANDINI ROBERTO, nato a Faenza il 3/5/1985 e residente a Brisighella (RA) in via Mulino Vecchio n. 7, c.f. BND RRT 85E03 D458K;
- BARNABE' IGOR, nato a Brisighella il 27/12/1972 ed ivi residente in via Baccarini n. 25, c.f. BRN GRI 72T27 B188J;
- MONTANARI STEFANO, nato a Faenza il 22/7/1961 ed ivi residente in via Modigliana n. 76, c.f. MNT SFN 61L22 D458W;
- MARINARO ROBERTA, nata a Faenza il 26/6/1968 ed ivi residente in via Modigliana n. 76, c.f. MRN RRT 68H66 D458O;
- PIAZZA MARCO, nato a Faenza il 14/6/1969 ed ivi residente in via Firenze n. 253/A, c.f. PZZ MRC 69H14 D458E;
- MARTINI STEFANO, nato a Ravenna il 28/12/1968 e residente a Russi (RA) in via Buonarroto n. 13 c.f. MRT SFN 68T28 H199G;
- MONTANARI NICOLETTA, nata a Faenza il 7/8/1997 ed ivi residente in via Modigliana n. 76, c.f. MNT NLT 97M47 D458C;
- ALPI ANDREA, nato a Faenza il 14/1/1998 ed ivi residente in via Banaffa n. 5, c.f. LPA NDR 98A14 D458D;
- GHETTI GIAN LUCA, nato a Faenza il 11/01/1963 ed ivi residente in via Castel Raniero n.18, c.f. GHT GLC 63A11 D458A;

- BEZZI MARCO nato a Faenza il 28/4/1975 ed ivi residente in via Argnani n. 4, c.f. BZZ MRC 75D28 D458A;

viene costituita un'associazione sportiva dilettantistica denominata "SCI CLUB UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI ITALIANI FAENZA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" o, in breve, "SCI CLUB U.O.E.I. FAENZA A.S.D."

La sede è stabilita in Faenza, attualmente in viale Baccarini n. 27.

L'Associazione è retta dallo Statuto allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante.

I soci fondatori deliberano che il Consiglio Direttivo sia composto di 7 membri e eleggono per il primo mandato i signori: GULMANELLI PIER GIORGIO, in qualità di Presidente, BUBANI ALESSANDRO, in qualità di Vice Presidente, MONTANARI STEFANO, PIAZZA MARCO, MARTINI STEFANO, GHETTI GIAN LUCA e BEZZI MARCO in qualità di Consiglieri. Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31/12/2020.

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le formalità civili e fiscali nonché quelle necessarie per il riconoscimento dell'associazione presso le Autorità Sportive competenti.

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi. Le spese del presente atto e inerenti fanno carico all'associazione.


Faenza, li ... ~~00~~ / ~~08~~ / 2020

GULMANELLI PIER GIORGIO

BUBANI ALESSANDRO

BANDINI ROBERTO

BARNABE' IGOR



MONTANARI STEFANO *Stefano Montanari*
MARINARO ROBERTA *Roberta Marinaro*
PIAZZA MARCO *Marco Piazza*
MARTINI STEFANO *Stefano Martini*
MONTANARI NICOLETTA *Nicoletta Montanari*
ALPI ANDREA *Andrea Alpi*
GHETTI GIAN LUCA *Gian Luca Ghetti*
BEZZI MARCO *Marco Bezzi*

SCI CLUB UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI ITALIANI FAENZA ASSOCIAZIONE

SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita in Faenza una associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata:

"SCI CLUB UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI ITALIANI FAENZA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" o, in breve, "SCI CLUB U.O.E.I. FAENZA A.S.D.".

E' data facoltà al Consiglio Direttivo dell'associazione di poter modificare l'indirizzo della sede legale purché sempre all'interno dello stesso Comune.

Articolo 2 - Scopo

1.L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro; durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2.Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive nel settore dello sci in tutte le sue discipline contemplate dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), dalle Discipline Sportive Associate (DSA) e dagli Enti di Promozione Sportiva (EPS) alle quali l'associazione intende affiliarsi, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa, formativa, didattica o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di ogni citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli

scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica degli sport contemplati, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline contemplate. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

3.L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si avvale di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

4.L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali è affiliata; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

5.Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.

6.L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'associazione in qualità di soci le persone fisiche che partecipano alle attività sociali, sia ricreative che sportive, svolte dall'associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali l'associazione è affiliata e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo, indirizzata al Consiglio Direttivo, che ne delibererà l'accettazione o il rigetto.
3. Per i minorenni la domanda di ammissione a socio deve essere controfirmata almeno da uno dei soggetti esercenti la potestà parentale.

Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

4. La quota associativa non può essere trasferita a terzi, nemmeno per causa di morte, o rivalutata.

5. L'associazione dovrà tesserare alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali è affiliata tutti i propri soci.

Articolo 5 - Diritti dei soci

1. Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e, per i soci maggiorenni, passivo. I soci minorenni sono rappresentati in assemblea da uno dei genitori.

2. Al socio maggiorenne è riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art.13.

3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- a) recesso volontario;
- b) decadenza per morosità protrattasi per oltre quattro mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- c) esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni

ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

2. Il provvedimento di esclusione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo, deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. L'associato escluso non può essere più ammesso.

3. I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non possono ripetere i versamenti effettuati e non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Articolo 7 - Organi

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata dal Presidente in sessioni ordinarie e straordinarie; quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. La convocazione dell'assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo dei soci in regola con il

- pagamento delle quote associative con l'indicazione dell'ordine del giorno; in tal caso la convocazione deve avvenire entro trenta giorni.
- 2.L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
- 3.Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere delegato dal Presidente o, in caso di ulteriore assenza, dal socio designato dall'assemblea stessa.
- 4.L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. La assemblea con funzione elettiva per la designazione del Consiglio Direttivo deve tenersi nell'anno di svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali. E' fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori i candidati al Consiglio Direttivo. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
- 5.Il Presidente dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori; copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

- 1.Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli associati in regola con il versamento della

quota sociale annuale e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

2. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro socio; le deleghe non possono essere conferite a chi ricopre cariche sociali.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, messaggio di posta telefonica, fax o telegramma. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, in prima e in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza del Consiglio Direttivo e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Articolo 11 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto

di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. La seconda convocazione deve avvenire in giorno diverso e non oltre trenta giorni dalla prima convocazione.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, messaggio telefonico, fax o telegramma. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, in prima e seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare. La seconda convocazione deve avvenire in giorno diverso e non oltre trenta giorni dalla prima convocazione.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello statuto sociale e sullo scioglimento dell'associazione e relative modalità di liquidazione. L'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'associazione occorre sempre il voto favorevole dei tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a nove componenti, determinato dall'assemblea dei soci, ed eletti dall'assemblea stessa tra i propri soci. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima

riunione, nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

2. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Possono ricoprire cariche sociali tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, che non ricoprano la medesima carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo per garantirne la massima trasparenza.

Articolo 14 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato, in ordine di votazione alla carica di consigliere, non eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente.
3. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi il Presidente dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.
4. Nel caso di dimissioni del Presidente il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina del nuovo Presidente.

Articolo 15 - Convocazione Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) convocare l'assemblea dei soci;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le deliberazioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 17 - Il Presidente

Il Presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ha la firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; nei casi di necessità o urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

Articolo 18 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 - Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente nel dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Articolo 20 - Il Tesoriere

Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti.

Articolo 21 - Il bilancio

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dell'associazione da sottoporre all'approvazione assembleare entro quattro mesi dal termine dell'esercizio sociale. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione e può essere redatto anche nella forma semplificata del rendiconto di cassa.
2. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati la copia del bilancio stesso.

Articolo 22 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dall'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 23 - Patrimonio

I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Articolo 24 - Sezioni

L'assemblea generale, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 25 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'associazione ed i soci o tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali l'associazione è affiliata.

Articolo 26 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci; l'assemblea provvede altresì a designare, se del caso, uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone i poteri. In caso di assoluta mancanza di attivo e di passivo l'assemblea può deliberare l'estinzione immediata, senza previa messa in liquidazione.
2. Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'autorità competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, per fini sportivi; in ogni caso è vietato il riparto di somme o beni tra i soci.

Articolo 27 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI FAENZA
Registrato il 26/08/2012 al n. 1060
Garis 3 per Euro 200,00

OC

